

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150.

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politi-

che sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera *l)*, mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformità all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonché agli accordi quadro di cui alla lettera *a)*, ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera *d)*;

d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale è affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

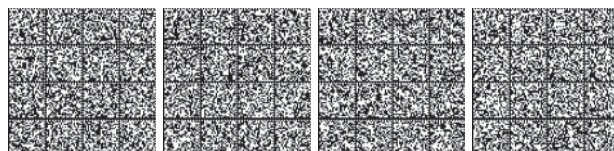
g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;

h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;

i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;

l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;

m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all'articolo 11, comma 1.



Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso all'APE, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.

2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

4. Non possono ottenere l'APE i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo 12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenerne sulla pensione, con le modalità previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborserà al soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di garanzia corrisponderà la quota parte non utilizzata della commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalità previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 4.

Domanda di certificazione del diritto all'APE

1. La domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal

richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1, è inviata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al richiedente è rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

Certificazione del diritto all'APE

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:

a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui all'articolo 3, nonché gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;

b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.

2. La certificazione del diritto all'APE è effettuata tenendo conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.

Art. 6.

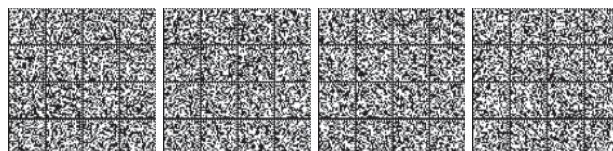
Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili.

2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;



b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;

c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile è calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la responsabilità del richiedente e con piena manleva dell'INPS.

7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data della certificazione del diritto all'APE.

Art. 7.

Domanda di APE

1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega. Al richiedente è inoltre rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalità informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nella domanda di APE sono ricomprese:

a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;

b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;

c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5.

4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:

a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;

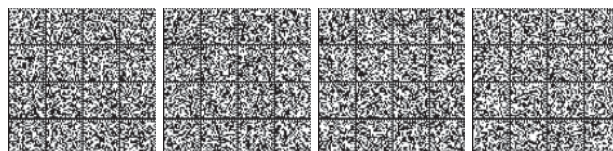
b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;

c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;

d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;

e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalità di cui all'articolo 8, è determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento è definito sulla base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.



8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua responsabilità, di:

a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;

b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;

c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;

e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.

9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), non saranno considerate quali condizioni ostative:

a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa;

b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;

c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.

10. Al momento di presentazione della domanda di APE, è resa disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalità informatiche adeguate.

11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalità stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.

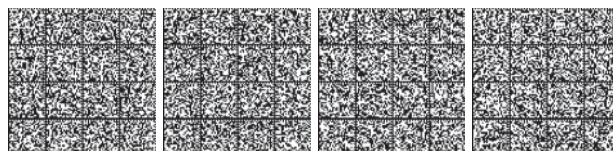
12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalità previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con le modalità previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti è contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE, con modalità che rispettino il principio di minimizzazione dei dati. Il richiedente può delegare un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di APE.

16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volontà di non voler accedere a tale finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalità di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, è incluso nelle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e, pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituirà un aumento significativo dell'importo totale del credito.



Art. 8.

*Mancata accettazione
del contratto di finanziamento*

1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalità definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:

a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;

b) se la quota mensile di APE richiesta è superiore all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;

c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o più delle predette situazioni.

2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.

3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. È sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.

4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno altresì inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolatività dei suddetti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo per gli istituti finanziari di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal richiedente.

Art. 9.

*Obblighi degli istituti finanziari
e delle imprese assicuratrici*

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al premio versato, in formato elettronico.

Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.

3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.

4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

Art. 10.

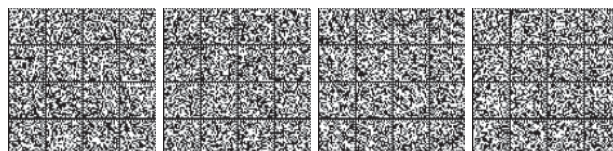
Obblighi dell'INPS

1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapacienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inlevata e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.

3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadro.

4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all'età dei soggetti richiedenti, all'ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.



Art. 11.

Accordi Quadro con gli istituti finanziari e le imprese assicurative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, in relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalità di adesione da parte degli istituti finanziari nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziari e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e trasmesso all'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonché la definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le modalità di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziari e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso all'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, nonché le condizioni generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate dalle imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.

3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), per un ammontare non inferiore al 140 per cento del *solvency capital requirement* determinato secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorità di vigilanza.

4. Gli istituti finanziari e le imprese assicurative aderenti agli accordi quadro possono, con successivo accordo di servizio stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale il compimento delle attività di loro competenza previste e disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione anticipata, alla trasmissione delle informazioni periodiche, ai rapporti con il fondo di garanzia, ad eccezione di quelle che costituiscono esercizio del credito, di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia.

5. Gli istituti finanziari e le imprese assicurative sottoscrittrici dell'accordo di servizio esonerano l'INPS da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale connessa allo svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.

Art. 12.

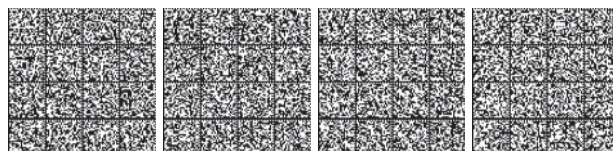
Estinzione anticipata del finanziamento

1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione è effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.

2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.

3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata parziale, è previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.



5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione per l'accesso al fondo, con le modalità previste nelle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 13.

Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La concessione della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.

4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale è stato richiesto l'intervento del fondo.

Art. 14.

Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo può essere attivata nei seguenti casi:

a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;

c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto finanziatore notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla stessa lettera d), a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti delle somme erogatate dopo il decesso e non recuperate, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.

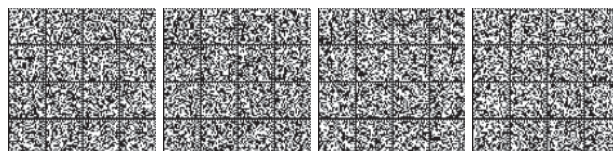
7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 4, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 15.

Surroga del fondo di garanzia

1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia.

2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), l'impresa assicuratrice provvede a rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.



Art. 16.

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.

2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.

Art. 17.

Operatività della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal fondo.

4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 18.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. L'INPS, gli istituti finanziari e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il gestore può provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 4 settembre 2017

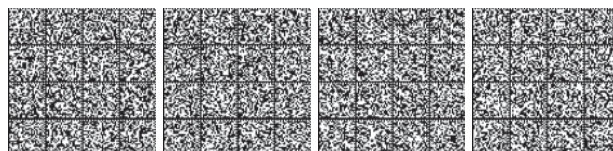
*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 2046



ALLEGATO I

(articolo 4)

**Domanda di certificazione del diritto all'anticipo
finanziario a garanzia pensionistica - APE**
Articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

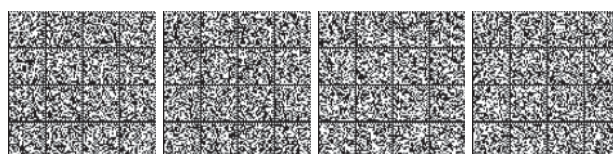
Codice Fiscale		Sesso	☐ M	☐ F
Cognome				
Nome				
Nato/a il		/		
in		☐ Estero		
Provincia				
Comune				
Residente in:				
Stato		☐ Estero		
Provincia				
Comune		CAP		
Indirizzo		n.		
Telefono mobile				
E-mail				

CHIEDO

la certificazione del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 4 del D.P.C.M. relativa alla domanda di accesso all'APE.

La certificazione del diritto è effettuata sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, al momento della certificazione.

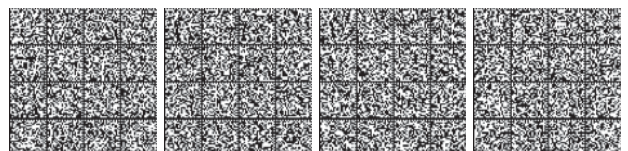
A tal fine, dichiaro di aver preso visione dell'estratto conto contributivo e di non aver riscontrato anomalie.

Luogo e data_____
Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali**Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM _____.

Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza – secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.



ALLEGATO 2

(articolo 7)

**Domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)
Articolo 1, comma 166 e ss, della legge 11 dicembre 2016, n. 232**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:

Codice Fiscale _____ Sesso M ☐ F ☐

Cognome _____ Nome _____

Nato/a il _____ Nato/a in _____

Provincia _____ Comune _____

Residente in _____

Stato _____ Provincia _____

Comune _____ CAP _____

Indirizzo _____ n _____

Telefonico fisso.....Telefonico cellulare

Indirizzo e-mail

Documento d'identità _____ numero _____

rilasciato _____ in _____ data _____

da _____

Banca/Intermediario finanziario prescelto alla/al quale presentare la domanda

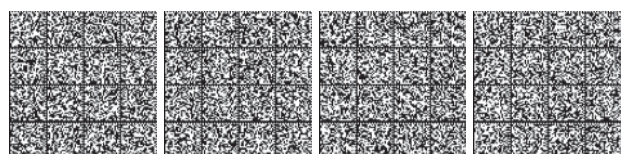
.....

Impresa assicuratrice prescelto alla quale presentare la proposta di assicurazione contro il rischio di premorienza

.....

Dichiarazione di presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che è stata rilasciata dalla banca con modalità informatiche al momento della domanda. AI sensi del predetto Codice di deontologia, rilascio del consenso per la conservazione dei dati positivi nei sistemi di informazioni creditizi gestiti da soggetti privati.

Dichiarazione di presa visione dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 dlgs 30 giugno 2003 n. 196 rilasciata dall'impresa assicuratrice al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento della domanda



Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

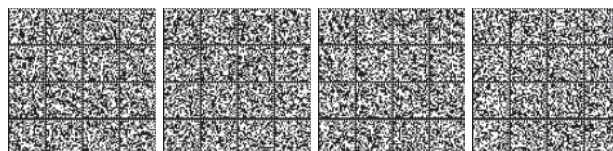
DICHIARA

Di conoscere la disciplina riguardante l'APE e le conseguenti modalità operative

Di possedere certificazione del diritto di accesso all'APE, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (il "DPCM") , rilasciato dall'INPS ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge 232/2016.

Le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 7 del DPCM:

- ☐ di non avere, alla data di richiesta di accesso all'APE, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni (ad esempio, rate di prestiti) per debiti scaduti o sconfinanti (i.e. aver utilizzato fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati (ad esempio utilizzo di aperture di credito oltre il fido accordato dalla banca o scoperto di conto) da oltre 90 giorni;
- ☐ di non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia o di non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un Sistema di Informazioni Creditizie gestito da soggetti privati (i cosiddetti. SIC), per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
- ☐ di non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione (cioè procedure per risolvere) della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- ☐ di non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
- ☐ di non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia (denominato Centrale di Allarme Interbancaria – CAI);
- ☐ di non avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia (come fornita nella certificazione del diritto all'APE);
ovvero
- ☐ di avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali per un importo complessivo pari a..... Se rateizzati, l'importo della rata (indicare frequenza ad es. se mensile, trimestrale, semestrale etc.) è pari a (in ogni caso, indicare l'importo dell'ultima rata pagata o la prima da pagare), e la scadenza del periodo di rateizzazione è
- ☐ di non avere prestiti in corso, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia (come fornita nella certificazione del diritto all'APE);



ovvero

- ☐ di avere in corso prestiti nella forma tecnica di (mutuo ipotecario, prestito al consumo, cessione del quinto, etc.) di durata residua pari a per un importo complessivo pari a ammortizzato con rate (indicare frequenza, mensili, trimestrali, semestrali etc) di importo pari a (in ogni caso, indicare l'importo dell'ultima rata pagata o la prima da pagare)

- ☐ di non corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi

ovvero

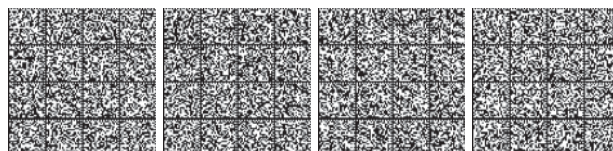
- ☐ di corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi per un importo complessivo mensile di

Di essere consapevole che l'Istituto finanziatore non potrà procedere all'erogazione dell'APE nei seguenti casi: a) il soggetto richiedente si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 7, comma 7 del DPCM; b) di errori o mancanze nelle precedenti dichiarazioni, in base a quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a) del DPCM; c) la rata di ammortamento dell'APE superi il limite del 30% di cui all'art. 6, comma 5 del DPCM;

CHIEDE

- ☐ la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti come certificati dall'INPS (solamente per coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio [...], come certificata dall'INPS)¹
- ☐ di poter accedere al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa applicabile;
- ☐ di poter accedere all'APE per un importo mensile pari a, da erogare con cadenza mensile nel c/c intestato o cointestato al richiedente con IBAN L'importo sarà erogato per ____ mensilità, a decorrere dal ____ fino al ____, ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di contratto di finanziamento allegata alla presente;

¹ Questa opzione sarà attiva solo per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio [...]



- ☐ di poter accedere al finanziamento del premio assicurativo da corrispondere all'impresa assicuratrice prescelta per un ammontare totale pari a, ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza allegata alla presente;
- ☐ di poter accedere al finanziamento della commissione da corrispondere al Fondo di Garanzia per un ammontare totale pari a, secondo il modulo di istanza di accesso al Fondo di Garanzia allegato alla presente.

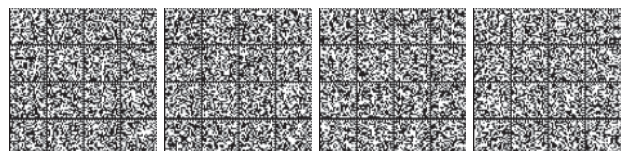
Dichiarazione di presa visione dell'Informativa pre-contrattuale e contrattuale contenente anche il Foglio illustrativo e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m., rilasciata dalla banca al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento della domanda

Dichiara di essere a conoscenza che

- (i) qualora la proposta di contratto di finanziamento sia accettata dall'istituto finanziatore, il contratto si perfezionerà alla data di pubblicazione dell'accettazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione nella sezione a riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS. Il richiedente riceverà una comunicazione al suo indirizzo di posta elettronica circa l'avvenuta pubblicazione dei predetti documenti;
- (ii) la documentazione prevista in tema di comunicazioni periodiche ai sensi dell'art.9, comma 1, del predetto DPCM (tabella di ammortamento e quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno) gli sarà resa disponibile tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

Luogo e data,

Firma del richiedente



ALLEGATO 3

(articolo 7)

Modulo di Proposta di Assicurazione**Informazioni generali**

Il sottoscritto:

Codice Fiscale _____ Sesso M ☐ F ☐

Cognome _____ Nome _____

Nato/a il _____ Nato/a in _____

Provincia _____ Comune _____

Residente in _____

Stato _____ Provincia _____

Comune _____ CAP _____

Indirizzo _____ n _____

Telefonico fisso..... Telefonico cellulare

.....

Indirizzo e-mail

Documento d'identità _____ numero _____

rilasciato _____ in _____ data _____

da _____

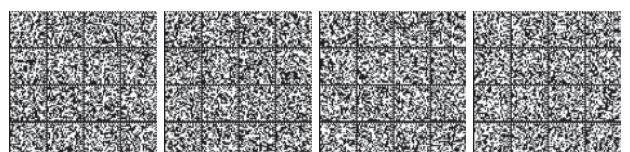
Dichiarazione di presa visione della Nota Informativa, del Glossario e delle Condizioni Contrattuali rilasciate dall'impresa assicuratrice al richiedente su supporto informatico al momento della domanda

Informazioni sul contratto di assicurazione

Durata: mesi.....

Il CAPITALE ASSICURATO corrisponde

- durante il periodo di erogazione dell'APE, alla somma del finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall'istituto finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla precedente proposta di finanziamento;
- durante il periodo di rimborso dell'APE, al Debito Residuo, come definito all'articolo 1 del DPCM e riportato nella precedente proposta di finanziamento.



PREMIO UNICO ANTICIPATO DALL'ENTE FINANZIATORE (Euro):

.....

BENEFICIARI: Ragione sociale

.....

P.IVA/C.F.

.....

IBAN

.....

C. SWIFT

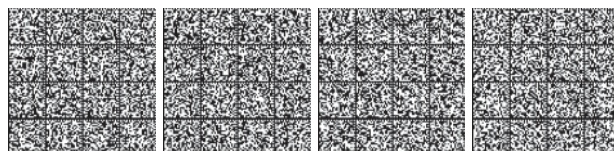
.....

Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione della presente proposta e l'accettazione della richiesta di finanziamento sono pubblicate, in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente, sul sito istituzionale dell'INPS. L'assicurazione è efficace dal giorno in cui il premio è stato pagato.

Con la sottoscrizione della presente proposta il contraente/assicurato dichiara di conferire mandato - anche nell'interesse dell'impresa assicuratrice prescelta, ai sensi dell'art. 1723 c.c. - all'ente finanziatore ai fini del pagamento del premio del contratto di assicurazione per il caso di premorienza richiesto dalla legge a copertura del prestito concesso dall'ente finanziatore medesimo.

Il Contraente/ Assicurato

.....



ALLEGATO 4

(articolo 7)

**Istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso
all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE**
Articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale		Sesso	☐ M ☐ F
Cognome			
Nome			
Nato/a il			
in		☐ Estero	
Provincia			
Comune			

Residente in:

Stato		☐ Estero
Provincia		
Comune		CAP
Indirizzo		n.
Telefono mobile		
E-mail		

CHIEDO

l'adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 232 del 2016, e del D.P.C.M.

Dati dell'Istituto finanziario

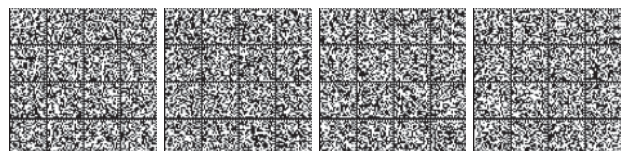
Denominazione e ragione sociale	
Codice fiscale/partita	
IVA Con sede legale in	

Dichiaro di essere consapevole che l'attivazione del Fondo di garanzia è subordinata al versamento della commissione di accesso di cui all'articolo 13.

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).

Luogo e data

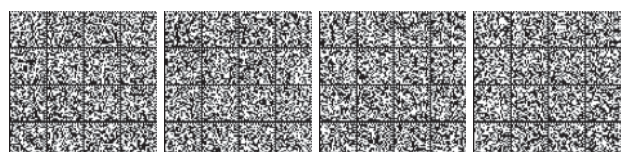
Firma del richiedente



Informativa sul trattamento dei dati personali**Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM _____.

Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza - secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.



ALLEGATO 5

(articolo 7)

**Domanda di pensione di vecchiaia per richiedenti
l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE**
Articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale		Sesso	☐ M	☐ F
Cognome				
Nome				
Nato/a il				
in		☐ Estero		
Provincia				
Comune				
Residente in:				
Stato		☐ Estero		
Provincia				
Comune		CAP		
Indirizzo		n.		
Telefono mobile*				
E-mail				

CHIEDO

la pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti di legge.

Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di pensione è irrevocabile, salvo il caso di reiezione della richiesta di APE ovvero di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 232 del 2016. Nei predetti casi, la presente domanda di pensione è priva di effetti.

Dichiaro (selezionare la voce di interesse):

- ☐ di non aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016
- ☐ di aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e che il datore di lavoro verserà un contributo pari a euro... . (allegare l'accordo alla presente domanda).

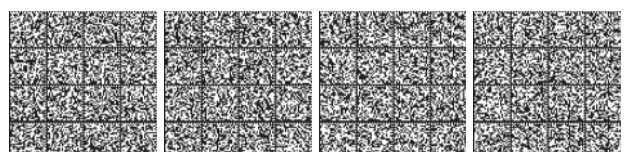
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).

Delego _____ ad assistermi nell'ambito della presentazione della domanda di APE e alla verifica dello stato della relativa documentazione.

Luogo e data

Firma del richiedente

* campi a compilazione non obbligatoria



Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM _____.

Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza - secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.

— La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016, supplemento ordinario.

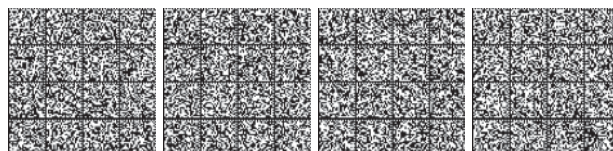
— Si riporta il contenuto dell'art. 1, commi da 165 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

«165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.



168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'art. 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

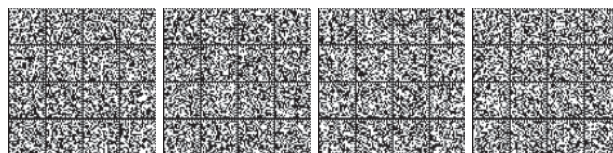
173. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato art. 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.

174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.

175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.



178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2017, supplemento ordinario.

— Si riporta il contenuto dell'art. 53 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

«Art. 53 (APE). — 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

3. All'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214:

«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). — (Omissis).

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore

a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

(Omissis).».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 13 (Informativa). — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

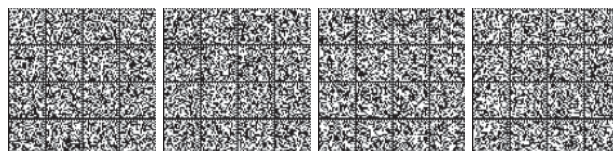
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).».



Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:

«Art. 13 (*Altre detrazioni*). — (*Omissis*).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

(*Omissis*).».

Note all'art. 7:

— La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001.

— Per il testo il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si veda nella nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012.

— La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 124-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385:

«Art. 124-bis (*Verifica del merito creditizio*). — 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 125-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 125-bis (*Contratti e comunicazioni*). — 1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903:

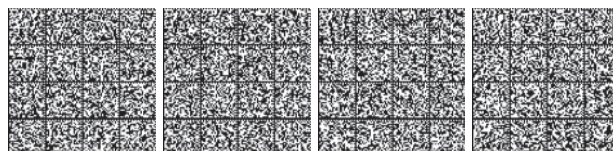
«Art. 34. — Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

«303. All'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».



Note all'art. 11:

— Il regolamento (CE) 10 ottobre 2014, n. 2015/35 (Regolamento delegato della Commissione) che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. n. L 12 del 17 gennaio 2015.

— Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 125-sexies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del codice civile:

«Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane). — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.»

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

3.

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7.

8.

9.

10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11.

12.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.»

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

17G00164

